

Cassazione – Annullata la condanna per abusivismo inflitta alla coordinatrice di un ospizio

L'iniezione non è un'esclusiva

Anche chi non ha il titolo di infermiere può praticare punture sporadiche

18

Iniezioni intramuscolari, somministrazione di terapie insuliniche e decazioni sporadiche "consistono in attività che non rientrano nelle mansioni riservate secondo le norme di legge alla professione di infermiere, e non implicano specifiche nozioni o particolari abilità o conoscenze tecniche".

Parola della sesta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 14603/2010, depositata il 15 aprile scorso), che ha annullato senza rinvio la condanna a 300 euro di multa per esercizio abusive della professione di infermiere inflitta alla coordinatrice di una casa di riposo dalla Corte d'appello di Torino.

Per i giudici di merito - prima il tribunale di Vercelli, sezione distaccata di Varallo, e poi la Corte d'appello, che si erano basati sostanzialmente sulle dichiarazioni di un testimone - la donna aveva esercitato abitualmente mansioni proprie dell'infermiere generico (come iniezioni intramuscolo e insuliniche, nonché somministrazioni di farmaci); aveva tentato, almeno in un caso, di effettuare senza riuscirci un prelievo ematico; e aveva persino dato disposizioni per interrompere la terapia disposta dal medico. Quanto bastava per integrare, secondo i giudici, "il reato di esercizio abusive della professione paramedica, ai sensi del Dpr 225/1974".

Contro la sentenza la donna ha proposto ricorso in Cassazione, che lo ha accolto.

Punture e somministrazione di terapie insuliniche o farmaci sono atti "non riservati".

E, "ove eseguiti non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla carenza del personale infermieristico, rispettando le cadenze e le modalità stabilite dal medico, non integrano, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide, il reato di cui all'articolo 348 Cp" (si vedano, tra le altre, la sentenza "Volpe" del 25 maggio 1999, e quella "Russo" del 5 luglio 2006).

Il presunto tentativo di prelievo, invece, per la Suprema Corte difetta di prova. Della condotta - si legge nella pronuncia di Piazza Cavour - "tace del tutto la sentenza di primo grado, mentre quella di secondo grado si limita ad affermare che la teste infermiera professionale ne aveva riferito, senza però che di questa deposizione sia offerto alcun significativo particolare, tanto più necessario trattandosi di un supposto tentativo di compiere un atto paramedico". La teste si era limitata a raccontare che, mentre si era recata da un anziano paziente, aveva notato che il malato presentava segni sul braccio e che la coordinatrice della casa di riposo era accanto al letto. Una "radicale carenza di indicazioni circa le circostanze del fatto" scrive la Cassazione. Che, insomma, proprio "non sussiste".

Manuela Perrone



INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA



Protocollo P-2850/11101

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi
Loro Sedi

Data 14 MAG 2010

Rit.

Sentenza Corte di Cassazione

Oggetto N. 14603/2010

00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06-46200101
Telex 06-46200131
Cod. Fisc. 80186470581

19

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

Sono pervenute richieste di commento in merito alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 14603/2010 e come consolidata consuetudine di questa Federazione nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, prima di esprimersi nel merito, si è atteso di conoscere integralmente il testo della sentenza e ciò ha richiesto del tempo.

La lettura della sentenza, peraltro molto breve, si discosta da quanto si evince attraverso la superficiale interpretazione di alcuni articoli, tanto è vero che testate specialistiche come il Sole 24 - Sanità hanno dato una lettura completa e più esaustiva.

Principalmente occorre sottolineare che non si è a conoscenza dei contenuti della sentenza della Corte di Appello impugnata e, soprattutto, dei ricorsi proposti.

Si ricorda che le disposizioni in vigore consentono alla Corte di Cassazione di conoscere lo svolgimento dei fatti di una causa esclusivamente attraverso gli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa.

La Corte di Appello ha dichiarato che *la terapia insulinica o l'assunzione di farmaci contro la pressione arteriosa si praticano generalmente in via di automedicazione*. Ha altresì sottolineato che tali prestazioni sono di competenza dell'infermiere generico dichiarando che tali condotte consistono in atti che non rientrano nelle mansioni riservate secondo le norme di legge alla professione di infermiere, e non implicano specifiche nozioni o particolari abilità o conoscenze tecniche.

La Corte di Cassazione non si è espressa su questo punto.

La Corte d'Appello ha condannato la Coordinatrice della Casa di riposo per il reato di cui all'art. 348. cp. per aver tentato, tra l'altro, di praticare un prelievo ematico (sicuramente questa è una prestazione infermieristica) ma tale circostanza, ad avviso della Corte di Cassazione, non è stata dimostrata mancando del tutto la prova della condotta contestata. Di conseguenza la sentenza della Corte d'Appello è stata annullata perché il fatto (esercizio abusivo della professione ex art. 348 cp) non sussiste e quindi la Coordinatrice è stata assolta.

Ci sono sicuramente altri elementi di critica relativamente alla sentenza ma occorre anche rilevare che la professione infermieristica in questi ultimi anni ha conosciuto una forte evoluzione sia dal punto di vista legislativo che relativamente alle responsabilità professionali assunte dagli Infermieri, di conseguenza anche la Magistratura ha iniziato a 'interessarsi' alle professioni sanitarie non esclusivamente mediche.

E' comunque necessario proseguire la riflessione intra professionale su quale sia la significativa differenza tra *l'atto sanitario* (effettuabile da medici, infermieri, ostetriche, infermieri generici in quota parte, ecc.) e *l'atto infermieristico* effettuabile solo ed unicamente dall'infermiere (ex professionale).

Sono questi gli atti e quindi la professionalità squisitamente infermieristica che devono essere tutelati dalla Federazione e dall'intera compagine professionale infermieristica.

Cordiali saluti.

La presidente

Annalisa Silvestro

